

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale del
Demanio Marittimo e dei
Porti

Div. XVII
Prot. n° 5171218
L.P.G.
Allegati n° 1

Roma, 20 febbraio 1982

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Deer
17
Popa x la Capitania di Palermo

OGGETTO: Approdi per il diporto nautico da costruire e gestire in regime di concessione demaniale marittima.

e, p.c.: A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 188
Titolo:

DEMANIO MARITTIMO
SERIE II

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
80100 N A P O L I

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
17100 S A V O N A

AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI
30100 V E N E Z I A

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
P A L E R M O

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
00053 CIVITAVECCHIA

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
16100 G E N O V A

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
34100 TRIESTE

L'esigenza della realizzazione lungo il litorale nazionale di idonee infrastrutture per il diporto nautico emersa con lo sviluppo sempre più diffuso della nautica da diporto, ha com'è noto, formato oggetto, fin dal suo insorgere, da parte di questa Amministrazione, nell'ambito della sua specifica competenza, di tutte le opportune iniziative intese sul piano amministrativo al suo organico e tempestivo recepimento.

Alla suddetta problematica si sono fra l'altro riferite le direttive impartite, alla stregua altresì dei criteri incentivanti nelle stesse previsti, con le circolari nn. 154 e 175 rispettivamente del 24 maggio 1975 ed 11 novembre 1978, e

CAPITANERIA DI PORTO

| | |
|----------|-------------|
| Prot. n° | 5861 |
| Data | 20 FEB 1982 |
| Reg. | VI |

./.

per ultimo l'avvenuta costituzione di una apposita Commissione Interministeriale per la migliore programmazione di un intervento realizzativo di un sistema di porti turistici nell'Italia Meridionale, nonchè per l'individuazione delle più idonee forme gestionali.

D'altra parte l'importanza vieppiù crescente di tale problematica nelle sue varie componenti di carattere marittimo, urbanistico, turistico, ecc., importanza debitamente correlata fra l'altro all'entità delle opere preventivate e non equiparabili per le loro caratteristiche agli altri impianti progettati sul demanio marittimo, ai notevoli investimenti richiesti ed ai tempi occorrenti per la loro realizzazione viene ad evidenziare l'esigenza, sotto il profilo del concreto perseguimento delle finalità di pubblico interesse, considerato all'epoca del rilascio del relativo strumento concessorio, di un'incisiva verifica in ordine all'idonea esecuzione dei lavori previsti ed alla conseguente efficienza e rispondenza delle opere stesse, all'atto della loro ultimazione, alle modalità ed agli scopi indicati nel titolo di godimento.

Alla stregua di quanto sopraesposto si ravvisa pertanto la necessità per il soddisfacimento della suddetta esigenza che negli atti di concessione di durata ultraquindicennali, come pure negli atti di sottomissione rilasciati ex art. 38 Cod. Nav. nelle more della stipula degli atti suddetti, concernenti la realizzazione di infrastrutture del genere, venga prevista, mediante l'inserzione di una specifica clausola, come da acclusa formula, in tal senso, l'effettuazione di collaudi in corso d'opera e finali da parte di una Commissione costituita di volta in volta con un apposito provvedimento del Titolare di questa Amministrazione; collaudi i cui oneri ovviamente saranno, giusta la conforme clausola di cui sopra, a carico dei concessionari.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione.

I L M I N I S T R O

F.to Mannino

E, PER COPIA CONFORME
IL PRIMO DIRIGENTE

J. De Mentore

DE M/as



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Alle operazioni di collaudo parziale durante l'esecuzione dei lavori e ciò anche in relazione ai termini intermedi all'uso previsti, nonché al collaudo definitivo delle opere, provvederà un'apposita Commissione nominata dal Ministro della Marina Mercantile.

La suddetta Commissione provvederà, in contraddittorio con il concessionario, ai collaudi di cui sopra che dovranno risultare da appositi processi verbali, obbligandosi il concessionario ad eseguire quelle ricostruzioni e/o modifiche e quegli ulteriori lavori che in sede di collaudo la Commissione stessa ritenesse opportuno imporre.

Agli effetti di cui all'art., in sede di collaudo definitivo, sarà determinato dalla suddetta Commissione, il costo effettivo delle opere erette, in contraddittorio con il concessionario il quale presenterà tutta la documentazione in suo possesso.

Tutti gli oneri connessi ai collaudi, ivi compresi i compensi ai collaudatori, sono a totale carico del concessionario.